



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



Riserva Naturale
Regionale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 11 del 08/03/2013

OGGETTO: PUC (VARIANTE 2011). ADEGUAMENTO ALLE OSSERVAZIONI ACCOLTE CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N.1/2012 E N. 26/2012 ED AI RILIEVI DI LEGITTIMITÀ DELLA PROVINCIA - CONTRODEDUZIONI

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di marzo alle ore 21 a seguito di convocazione del Sindaco, nei locali della Biblioteca comunale si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
SINDACO BORGO RICCARDO		Sì
CONSIGLIERI BIANCHINI ALICE	Sì	
REBAGLIATI MARIA	Sì	
ANACLERIO SAURO		Sì
ARBOSCELLO ROBERTO	Sì	
COCITO GIOVANNI BATTISTA	Sì	
ROSSI SILVIO	Sì	
GAGGERO LUCA	Sì	
ROVERE MASSIMO	Sì	
GIULIANO MARIO	Sì	
GIAMELLO GIAMPAOLO	Sì	
FANELLI LUIGI	Sì	
MAGNANELLI STEFANO		Sì
ASSESSORI: CARLE MARIO	Sì	
(non votanti) D'ANTONIO CARMINE		Sì
GALLETTI CARLO		Sì

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE SIG. GHIRARDO DOTT. FULVIO
ASSUME LA PRESIDENZA GAGGERO LUCA – VICESINDACO.

OGGETTO: PUC (variante 2011) - osservazioni accolte con deliberazioni del Consiglio Comunale n.1/2012 e n. 26/2012 - CONTRODEDUZIONI AI RILIEVI FORMULATI DALLA PROVINCIA DI SAVONA CON ATTO DIRIGENZIALE 2012/7997 DEL 14/12/2012 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

- che con deliberazione del consiglio comunale n° 8 del 19/04/2011, esecutiva, si è disposta una variante al vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.), in occasione dell'adeguamento alla disciplina degli interventi urbanistico edilizi contenuta negli strumenti urbanistici comunali alle definizioni delle tipologie degli interventi e dei parametri urbanistico edilizi contenute nella parte I titolo II e parte II titolo I della legge Legge Regionale n° 16 del 06/06/2008 e s.m.i, ai sensi dell'articolo 88 comma 3) lettera b) della medesima legge;
- che la deliberazione di cui sopra è stata regolarmente pubblicata sul BURL e Albo Pretorio ondine del Comune di Bergeggi;
- che a seguito della pubblicazione della deliberazione di cui sopra, sono pervenute n° 7 osservazioni, accolte dalla Amministrazione Comunale con atto consiliare n° 1 del 27/02/2012, in quanto in linea con gli intenti e gli indirizzi della variante e comunque nel merito condivisibili;
- che, successivamente all'adozione della sopracitata deliberazione consiliare n. 1/2012, la Legge Regionale n° 16 del 06/06/2008 è stata (ulteriormente) modificata, con L.R. 5 aprile 2012, n. 9, richiedendosi ulteriori adeguamenti del P.U.C. ai parametri urbanistico edilizi di cui alla succitata normativa regionale, ma solamente di carattere normativo e non cartografico;
- che, l' art. 88 bis della LR n. 16/2008 esenta dal rispetto delle forme di pubblicità di cui all'art. 88, così come sostituito dalla LR n. 8/2010, i procedimenti avviati prima della sua entrata in vigore;
- che pertanto, a rigore, la pubblicazione già espletata nelle forme sopraesposte avrebbe potuto considerarsi sufficiente, atteso che la determinazione n° 3 del 27/01/2010 di incarico al professionista Professor Pierluigi Paolillo, del Politecnico di Milano, costituisce formalizzazione del procedimento di adeguamento, ai sensi del citato art. 88 bis;
- che peraltro, anche tenendo conto dei contenuti delle osservazioni accolte, ed a seguito del loro esame, con atto consiliare n.1 del 27/02/2012 le stesse sono state accolte (n°7)
- che si è inteso prudenzialmente adeguarsi alle più garantistiche formalità partecipative a seguito della intervenuta legge regionale n° 8 del 29 giugno 2010;
- che pertanto, con determina n° 167 del 11/06/2012 si è quindi stabilito di pubblicare nuovamente gli atti, in ossequio a quanto previsto dalla L.R.n° 8/2010, e precisamente dal 04/07/2012 al 03/08/2012;
- che nei previsti trenta giorni di pubblicazione, solo il settore urbanistica del Comune di Bergeggi ha presentato n°1 osservazione, necessaria per l'adeguamento del P.U.C. ai parametri urbanistico edilizi di cui alla succitata sopravvenuta legge regionale n. 9/2012, solamente di carattere normativo e non cartografico, talchè la cartografia di PUC permane quella oggetto delle precedenti deliberazioni c.c. n° 8 del 19/04/2011 e n° 1 del 27/02/2012;

VISTA la successiva deliberazione de C.C. n°26 del 22/09/2012 con la quale sono stati accolti i contenuti della intervenuta L.R. 9 del 05/04/2012, a seguito della pubblicazione di cui sopra;

DATO ATTO che a seguito delle succitate deliberazioni si è proceduto a trasmettere gli atti alla Provincia di Savona ai sensi dell'articolo 40 comma 5) e comma 6);

PRESO ATTO che la Provincia di Savona, in sede di verifica di legittimità degli atti trasmessi, ai sensi degli artt. 44 e 40 della L.R. 36/1997, ha ipotizzato la presenza di alcune ragioni di annullamento, analiticamente elencate nell'Atto Dirigenziale 2012/7997 del 14/12/2012 all'uopo emanato, previo parere del C.T.P, ed *ivi* numerate da n. 1 a n. 23;

CONSIDERATO che, quanto ai rilievi numerati da 1 a 16 e da 18 a 21, trattasi di meri adeguamenti normativi, per i quali si è inteso accogliere le obiezioni provinciali – in effetti da condividere -, procedendo quindi ad aggiornare le Norme di Conformità e Congruenza del P.U.C. ed il Documento degli Obiettivi;

DATO ATTO che, per quanto riguarda invece i rilievi di legittimità enumerati ai punti 17, 22 e 23, il Comune intende replicare, non prestandosi a suo avviso gli atti di variante assunti al riguardo a rilievi di legittimità (gli unici che la Provincia può muovere nell'esercizio del relativo potere di controllo e di annullamento);

RICORDATO come i tre rilievi provinciali in esame riguardino, in particolare:

- 1) il punto 17 l' Ambito A4 – area a4.4 – intervento disciplinato al punto 20.6.2 della variante;
- 2) il punto 22 l'Ambito A10 – area a10.2 – intervento disciplinato al punto 26.4.2 della variante;
- 3) punto 23 l'Ambito A12 – area a12.30 – intervento disciplinato al punto 28.5.16 variante;

OSSERVATO come, secondo quanto meglio specificato nell'allegato A alla presente deliberazione, i rilievi mossi si impernino su pretesi contrasti delle previsioni di P.U.C. di cui si ipotizza l'annullamento rispetto a pronunciamenti regionali intervenuti nel corso della procedura di approvazione del P.U.C. originario, alquanto risalenti (anni 2000) e comunque non dirimenti, dovendosi correttamente valutare l'odierna variante – in sede di controllo di legittimità – solo in rapporto al rispetto o meno della legge o dei piani sovra ordinati, parametri rispetto ai quali le previsioni introdotte non paiono presentare profili di contrasto;

RITENUTO PERTANTO di adeguare in massima parte gli elaborati di Piano ai rilievi provinciali e di replicare ai medesimi quanto alle tre aree sopra specificate. Il tutto come esplicitato nell'allegato A) alla presente deliberazione, il quale ne diventa parte sostanziale ed integrante;

VISTA L.R. 16/2008 e s.m.i ed in particolare l'art. 88;

VISTA L.R. 36/1997 e s.m.i.;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

RICORDATO che la variante in argomento non è soggetta a procedura di V.A.S. in ragione delle note Regionali del 08/08/2011 prot. 114091 e del 18/04/2012, con le quali l'ente preposto ha comunicatati che la "variante al P.U.C. vigente non è da ritenersi significativa ai fini ambientali e pertanto non rientra nei disposti della normativa in materia di V.A.S.";

VISTO l'articolo 78 comma 2) del T.U. 267/2000 inerente le condizioni d'obbligo di astensione per quei consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate dallo stesso articolo;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'articolo 49 del T.U. 18/08/2004 n. 267 dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e quello in ordine

alla regolarità contabile, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che, il Segretario Comunale ricorda l'obbligo di astensione per quegli assessori e consiglieri che si trovassero nelle condizioni di cui all'articolo 78 comma 2) del DLgs. 267/2000;

PRESO ATTO di quanto precedentemente esposto;

UDITA la relazione dell'Assessore Crale Mario;

UDITI gli interventi dei consiglieri Giamello Giampaolo e Gaggero Luca

POSTA in votazione la proposta di deliberazione che viene approvata con seguente risultato:

Presenti n. 10, voti favorevoli n. 7, voti contrari: n. 3 (Giuliano Mario, Giamello Giampaolo e Fanelli Luigi), astenuti: n. //

DELIBERA

- 1) di adeguarsi e controdedurre ai rilievi di legittimità espressi dalla Provincia di Savona con Atto Dirigenziale 2012/7997 del 14/12/2012 secondo le modalità e per le ragioni esposte nell'allegato A) alla presente deliberazione che ne diventa parte sostanziale ed integrante, in parte modificando e in parte confermando coerentemente le relative previsioni di Piano;
- 2) di trasmettere, la presente deliberazione, alla Provincia di Savona per l'esercizio del controllo di legittimità di legge.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 7 voti favorevoli n. 7, voti contrari: n. 3 (Giuliano Mario, Giamello Giampaolo e Fanelli Luigi), astenuti: n. //, da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

D I C H I A R A

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.-

VARIANTE PUC 2011 – RISCONTRO RILIEVI DI LEGITTIMITA' DELLA PROVINCIA DI SAVONA (ATTO DIRIGENZIALE N. 2012/7997 DEL 14/12/2012).

Con distinto riferimento ai rilievi elencati nell'ambito del suddetto atto dirigenziale, si evidenzia quanto segue:

ADEGUAMENTI E CHIARIMENTI:

(il riferimento numerico è ai rilievi provinciali tratti dal Provvedimento Dirigenziale pervenuto)

1. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 4, comma 4.4 (stralciato), all'art. 19, comma 19.6.2, all'art. 21, comma 21.5.1, all'art. 23, comma 23.9.5, all'art. 28, comma 28.5.3 ed all'art. 33, comma 33.4 delle Norme di Conformità e Congruenza.
2. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 3, comma 3.6 delle Norme di Conformità e Congruenza.
3. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 4, comma 4.8 delle Norme di Conformità e Congruenza.
4. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 4, comma 4.9 delle Norme di Conformità e Congruenza.
5. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 5, comma 5.2 delle Norme di Conformità e Congruenza.
6. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 6, comma 6.5 delle Norme di Conformità e Congruenza.
7. La modifica introdotta all'art. 10, comma 10.1 è ragionevole e viene confermata, in quanto - trattandosi di manufatti di valore storico, culturale e/o architettonico - si ritiene necessario consentire soltanto quelle opere che, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'edificio, ne consentano la

conservazione ed il recupero valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

8. Il testo dell'art. 14, comma 14.2, lett. b) pare corretto, in quanto ricalca sostanzialmente quello vigente a seguito di variante normativa adottata con D.C.C. n. 49 del 2007, divenuta efficace a seguito di Voto CTUP n. 671 del 2008 e nota della Provincia di Savona prot. n. 47278 del 03.08.2008. D'altronde, non si ravvisano contrasti con le disposizioni della L.R. n. 16/2008 e s.m..
9. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 21, comma 21.2 delle Norme di Conformità e Congruenza.
10. Non risulta che, nell'art. 21, comma 21.5.1, lettera h) delle Norme di Conformità e Congruenza, sia utilizzato il parametro "superficie di solaio lorda massima". Ipotizzando che la Provincia intendersse riferirsi alla "superficie agibile", detto parametro viene comunque sostituito con "superficie coperta".
11. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 21, comma 21.5.1 delle Norme di Conformità e Congruenza.
12. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 25, comma 25.6 lett. k) delle Norme di Conformità e Congruenza.
13. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 32, comma 32.4 delle Norme di Conformità e Congruenza.
14. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 33, comma 33.4 delle Norme di Conformità e Congruenza.
15. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 38, comma 38.1, sub. b) delle Norme di Conformità e Congruenza.
16. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche alla tav. 11.3 (Conteggio della superficie agibile (S.A.) esistente, di progetto, totale per area) allegata alle Norme di Conformità e Congruenza. Per quanto concerne l'area a12.1, si evidenzia che in essa è prevista soltanto la realizzazione di parcheggi pubblici i quali non sono compresi nella superficie agibile.

18. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche alle tabelle 4.3, 4.4, 9 e 10 del Documento degli Obiettivi. Non è stata rinvenuta alcuna tavola 3.1 bis.
19. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche all'art. 25, comma 25.6, sub. f) delle Norme di Conformità e Congruenza.
20. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche alle tabelle 4.3, 4.4, 9 e 10 del Documento degli Obiettivi. Non è stata rinvenuta alcuna tavola 3.1 bis.
21. Al fine di recepire il rilievo provinciale, sono state apportate modifiche alle tabelle 4.3, 4.4, 9 e 10 del Documento degli Obiettivi. Non è stata rinvenuta alcuna tavola 3.1 bis.

CONTRODEDUZIONI

(il riferimento numerico è sempre ai rilievi provinciali tratti dal Provvedimento Dirigenziale pervenuto)

17. Al paragrafo 17 del Provvedimento che si riscontra si fa oggetto di disamina critica la modifica introdotta dalla variante relativamente all'Ambito A4, area a4.4, di P.U.C. (ART. 20)..

In quella sede, ad edificabilità quantitativamente e qualitativamente invariata, si è inteso estendere lievemente l'area utilizzabile ai fini edificatori.

La scelta introdotta, legittima per le ragioni di cui *infra*, è giustificata dalla oggettiva impossibilità di fruire della edificabilità riconosciuta dal P.U.C. nell'area di intervento originariamente circoscritta, se non variando la disciplina sull'altezza degli edifici, con un intuitivo effetto deteriore quanto a percepibilità ed impatto paesistico.

In sintesi, l'opzione sottesa alla variante introdotta, preso atto della oggettiva insufficienza dell'area di collocazione degli edifici come delineata dal P.U.C. vigente per allocarvi la prevista edificazione (peraltro solo 604 mq.) – e non volendo consentire edifici di altezza superiore all'altezza massima di m. 6,50 attualmente prescritta -, estende tale area (peraltro non di molto).

L'obiezione mossa nel Decreto pervenuto, ripresa dall'allegato Voto del Comitato, non pare condivisibile e comunque non configura rilievo di legittimità ai sensi di

legge.

In linea di principio (e ciò vale per gli altri analoghi rilievi che è dato leggere negli atti cui si controdeduce), giova premettere come il richiamo ai precedenti pronunciamenti regionali a suo tempo espressi in sede di redazione del P.U.C. originario, addirittura oltre un decennio or sono (segnatamente nell'anno 2002 e nell'anno 2005), non sia elemento pertinente e – comunque – non costituisca certo un riferimento vincolante in punto di legittimità (unica disamina per la quale è competente la Provincia nell'odierno procedimento ex art. 40 e 44 L.U.R.).

E questo in quanto, in disparte la datazione temporale di tali risalenti pronunciamenti (che, evidentemente, li rende inattuali e richiederebbe quanto meno una loro motivata riedizione), la Regione nei suoi pareri a suo tempo espressi ha assunto anche posizioni di merito sulle scelte urbanistiche *in itinere*, in quel contesto collaborativamente e compositivamente recepite dal Comune. Il che, peraltro, non impedisce oggi, trascorsi oltre dieci anni, di introdurre scelte di Piano di limitata variazione, se conformi alle legge ed ai Piani sovraordinati, rientrando – al di fuori di tali limiti – la pianificazione comunale nelle competenze della Civica Amministrazione, sia sensi degli artt. 40 e segg. della L.U.R. che dell'art. 118 Cost. e del vincolante principio di sussidiarietà.

Questo per osservare come, in linea di principio, i rilievi di legittimità provinciali ex art. 40 L.U.R. non possano basarsi sulla mera constatata distonia con precedenti pronunciamenti regionali (o provinciali) a suo tempo emersi in sede di formazione del P.U.C. originario (per legge tra l'altro vincolanti solo per dati tassativi aspetti; v. art. 39, settimo comma, L.U.R.), dovendo invece trovare puntuale e motivata ragione in acclarate violazioni di legge o di Piani sovraordinati o di settore vincolanti.

Così circoscritto il campo di analisi, si conferma la variazione approvata, alla quale non osta alcun parametro di legittimità e che – quindi – non pare passibile di rilievo di legittimità e di annullamento ex art. 40 e 44 della L.U.R..

Infatti, la scelta compiuta in ordine all'Ambito A4, area a4.4, nel merito è giustificata dalle suesposte ragionevoli considerazioni (esigenza di consentire la concreta applicazione delle previsioni pianificatorie di P.U.C., quantitativamente del tutto invariate, senza permettere edifici di altezza incongrua), mentre in punto di legittimità nulla vi osta.

Infatti, non si riscontra alcuna violazione di legge, mentre - quanto ai Piani sovraordinati (segnatamente quanto alla disciplina di P.T.C.P.) - non viene interessata la zona IS.MA (dove si potrebbe dubitare della ammissibilità di nuovi interventi), estendendosi l'area edificabile unicamente in zona ID.MA, dove – secondo l'art. 44 delle N.A. di Piano - sono certamente consentiti limitati interventi

edificatori integrativi coerenti con le preesistenze (analisi, quest'ultima, da effettuarsi poi su scala edilizia e paesistica), conclusione tanto più incontrovertibile nel caso di specie, dove è prevedibile in zona – appunto ID.MA – una edificazione di soli mq. 300 di S.A. (circa la metà di quella complessivamente consentita nell'area) e dove non si richiede alcuna infrastrutturazione.

22. Con riferimento alla modifica relativa all'Ambito A.10, area 10.2, l'obiezione mossa nel Provvedimento dirigenziale cui si controdeduce (al n. 22) si basa unicamente sul pronunciamento regionale a suo tempo intervenuto in sede di formazione di P.U.C. e quindi, per le ragioni anzidette, non configura un reale rilievo di legittimità, possibile ragione di annullamento.

La scelta pianificatoria compiuta, e che si intende confermare, deriva:

- a. dal superamento dell'ipotesi di localizzazione nell'edificio privato in questione, previa espropriazione e ristrutturazione, della sede dell'Area Marina Protetta Nazionale (che ha trovato collocazione ottimale nell'ambito della sede comunale, per intuitive ragioni di spesa);
- b. dalla pratica impossibilità di espropriare, se non con risorse ingenti (ed intuitivamente indisponibili alla Civica Amministrazione), il manufatto, come invece dovrebbe disporsi per attuare il P.U.C. vigente;
- c. (soprattutto) dal costituire la previsione di P.U.C. vigente un vincolo preordinato all'esproprio, decaduto ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 327 del 2001, per la cui reiterazione occorrerebbe – com'è noto – corrispondere un congruo indennizzo ai sensi di legge (v. art. 39 d.lgs. n. 327 *cit.*) e per cui la disciplina operante *ex lege* ai sensi dell'art. 84 della legge regionale n. 16 del 2008 e s.m. implicherebbe comunque un uso privato, neppure gestito convenzionalmente dall'Amministrazione (come invece si prevede nella variante introdotta);
- d. dal fatto che l'assetto prefigurato nell'osservazione, con ridimensionamento dell'attuale sagoma dell'edificio – eliminandosi le deteriori superfetazioni -, e con una rilevante prestazione pubblica assicurata convenzionalmente al Comune (cessione di spazio magazzino a piano spiaggia a supporto delle funzioni dell'Area Marina Protetta Nazionale), è da ritenersi paesisticamente ed urbanisticamente congruo.

Tanto premesso, trattandosi appunto di opzione che darà luogo ad un miglioramento degli aspetti esteriori dell'edificio (peraltro in stato di abbandono ed incompiuto da decenni) – con ridimensionamento del suo ingombro - fatte

salve le valutazioni di dettaglio in sede di autorizzazione paesaggistica sul progetto non vi sono ragioni di legittimità ex art 40 L.U.R. che ostino alla scelta di P.U.C. introdotta, evidentemente non contrastando la previsione in esame con alcuna norma di legge, né con il P.T.C.P.

23. La previsione oggetto di rilievo al n. 23 nel Provvedimento dirigenziale che si riscontra introduce una limitata edificazione residenziale in Ambito A.12, area a.12.30, a fronte del conferimento di una rilevante prestazione pubblica urbanizzativa.

La modifica introdotta, come anche il Voto ed il Provvedimento cui si controdeduce correttamente evidenziano, non è affatto analoga a quello a suo tempo esposto dal P.U.C. in accoglimento dei rilievi regionali, ma di circa sei volte più ridotta (oltre a prevedere una più rilevante urbanizzazione a supporto).

Di conseguenza, il richiamato precedente pronunciamento regionale (comunque di per sé inconferente in punto di legittimità ex art. 40 L.U.R., per le ragioni anzidette) nel caso risulta davvero e a maggior ragione del tutto irrilevante.

Rileva unicamente il non contrasto con alcuna norma di legge e la piena compatibilità con il P.T.C.P. , profilo relativamente al quale si osserva come l'area interessata - e dove avrebbe luogo l'introdotta nuova edificazione, per soli 462 mq complessivi di S.A., in un unico edificio di massimo due piani - ricada in zona ID.MA., la cui normativa di riferimento (art. 44) – come già evidenziato – non osta ad un siffatto intervento (debitamente valutato in sede di assenso paesistico).



COMUNE DI BERGEGGI

Provincia di Savona

Via De Mari 28 D - 17028 Bergeggi tel. 010 25.7901 fax: 010 25.790.220
p. Iva: 00245250097 - www.comune.bergeggi.sv.it e-mail bergeggi@comune.bergeggi.sv.it

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267

Allegato alla deliberazione

G.C. n. 11 del 11

C.C. n. 11 del 08/03/2013

OGGETTO: _____

OGGETTO: PUC (variante 2011) - osservazioni accolte con deliberazioni del Consiglio Comunale n.1/2012 e n. 26/2012 - CONTRODEDUZIONI AI RILIEVI FORMULATI DALLA PROVINCIA DI SAVONA CON ATTO DIRIGENZIALE 2012/7997 DEL 14/12/2012 -

REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Bergeggi, li 26.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole.

Bergeggi, li 26.02.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Aree Protette Bergeggi



Membro di ICSO Foundation

ENTE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(ing. GAGGEPPO Luca)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(GHIRARDO Dott. Fulvio)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, _____

L'IMPIEGATO DELEGATO

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del T.U. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 08/03/2013 è stata affissa all'albo pretorio on-line del comune il 18 MAR. 2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bergeggi, li 18 MAR. 2013



IL MESSO COMUNALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti essendo decorso il termine di cui al comma 3 dell'art. 134 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267.

Lì, 28 MAR. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

